



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

2 /2025

**RASSEGNA
NAZIONALE
INFANZIA e
ADOLESCENZA**

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

Direttore responsabile

Aldo Fortunati

Indirizzo e programmazione

Alfredo Ferrante, Aldo Fortunati, Raffaella Pregliasco

Coordinamento esecutivo

Luca Giacomelli, Anna Maria Maccelli, Carla Mura, Raffaella Pregliasco

Hanno contribuito a questo numero

Cristiana Carletti, Ilaria Lotti, Tessa Onida

Reperimento e selezione della documentazione

ambito giuridico

Carla Mura (coordinamento), Federica De Miglio

ambito bibliografico

Anna Maria Maccelli (coordinamento), Enrico Bartolini, Donata Bianchi, Cristina Calvanelli,
Serena Franchi, Carla Mura

Realizzazione editoriale

Paola Senesi (coordinamento), Aurora Siliberto, Andrea Turchi

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi, Ylenia Romoli

2 /2025
**RASSEGNA
NAZIONALE
INFANZIA e
ADOLESCENZA**

Periodico trimestrale in corso di registrazione presso il Tribunale di Firenze

La pubblicazione rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione triennale sottoscritta fra il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in data 26 marzo 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 215, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 195 della l. 30 dicembre 2023, n. 213.

Rassegna nazionale infanzia e adolescenza

La **Rassegna nazionale infanzia e adolescenza** è un trimestrale online di novità giuridiche e bibliografiche sull'infanzia e l'adolescenza. La Rassegna è realizzata nell'ambito delle attività di promozione e diffusione dei diritti delle persone di minore età, svolte dall'Istituto degli Innocenti per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

La *Rassegna nazionale* è suddivisa in **quattro sezioni**:

- **Focus tematici:** contiene contributi sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse e attualità nel dibattito pubblico. I Focus si distinguono in due tipologie: gli inquadramenti normativi, che introducono il lettore a un tema specifico fornendo le principali informazioni sulla sua disciplina; gli approfondimenti giuridici, che trattano norme o altri atti in maniera analitica contestualizzandoli nel più ampio quadro normativo di riferimento;
- **Questioni di attualità:** contiene contributi su specifiche problematiche attinenti ai diritti e alla tutela dei bambini e dei ragazzi attraverso l'analisi della giurisprudenza più rilevante alla luce dell'attuale dibattito in materia;
- **Normativa e giurisprudenza:** contiene le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di infanzia, adolescenza e famiglie. La normativa riporta una selezione di atti di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale. La giurisprudenza riporta una selezione delle pronunce di maggiore interesse pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane, europee e internazionali;
- **Spunti dalla letteratura:** selezione della più recente produzione di monografie, articoli e letteratura grigia di ambito nazionale e internazionale, relativa a studi e ricerche sui temi di interesse; le segnalazioni bibliografiche sono elencate in ordine di autore e titolo e sono corredate di abstract.

Cliccando su **download** è possibile scaricare il testo integrale delle norme e dei documenti bibliografici, se liberamente accessibili.

Cliccando su **Catalogo** si accede al catalogo della Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro dove è possibile reperire ulteriori informazioni sulla documentazione segnalata. Le pubblicazioni presentate sono possedute dalla biblioteca e possono essere chieste in prestito (tel. 055-2037363; biblioteca@istitutodeglinnocenti.it).

In questo numero si parlerà del diritto dei minorenni a uno standard di vita adeguato, di Assegno unico e universale e del reato di maltrattamento.

INDICE

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Diritto dei minorenni a uno standard di vita adeguato ai sensi dell’art. 27 della Convenzione
di Tessa Onida

Approfondimenti giuridici

Assegno unico e universale: un aggiornamento sull’attuazione della misura
di Cristiana Carletti

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Metodi educativi in ambito scolastico.
Quando si concretizza il reato di maltrattamenti?
di Tessa Onida

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa
Giurisprudenza

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale
Ambito nazionale

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Diritto dei minorenni a uno standard di vita adeguato ai sensi dell'art. 27 della Convenzione

Tessa Onida

Il diritto a uno standard di vita adeguato è un principio chiave del diritto minorile che trova fondamento in molteplici fonti normative a livello internazionale, europeo e nazionale. Si tratta di un principio che – evidentemente – impone grandi sforzi agli Stati perché, concretamente, richiede che siano rimosse le disuguaglianze esistenti tra le persone di minore età (almeno) quanto basta per garantire a tutti i minorenni un tenore di vita adeguato. A livello sovranazionale è, come noto, soprattutto l'articolo 27 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, a sancire espressamente il diritto di ogni bambino ad avere un livello di vita sufficiente per consentire il "suo" sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e nel farlo parla significativamente in modo distinto di "crescita" e di "sviluppo" rimarcando così che lo sviluppo è un processo naturale specifico del bambino che corrisponde alla sua libertà, alla sua integrità psicofisica, alla sua persona e alla sua personalità (la descrizione di sviluppo corrisponde infatti in buona parte allo svolgimento della personalità di cui si parla nell'art. 2 della Costituzione italiana). Nell'articolo 27 si specifica inoltre che spetta ai genitori o alle altre persone che hanno l'affidamento del minorenne la responsabilità fondamentale di assicurare, pur entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie al suo sviluppo; tra l'altro, per disciplinare anche i casi in cui la persona che ha questa responsabilità nei confronti del minorenne viva in uno Stato diverso dal suo, la Convenzione chiede che gli Stati membri favoriscano l'adesione ad accordi internazionali utili a dare attuazione a questo principio, oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata a regolamentare queste ipotesi. Agli Stati spetta invece il compito di adottare provvedimenti adeguati, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ad attuare questo diritto offrendo assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio. L'Italia negli anni è stata così sollecitata – al pari di altri – a mettere in campo delle misure adeguate a combattere il fenomeno della povertà dei bambini e adolescenti in attuazione dell'art. 27 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC): in proposito si vedano le raccomandazioni rivolte all'Italia da parte del Comitato ONU nelle ultime *Osservazioni conclusive* del 2019 che al punto 30 sono chiarissime sotto questo profilo.

Tuttavia, la Convenzione del 1989 – ratificata dall'Italia con la *legge 27 maggio 1991, n. 176* – non è stata la prima fonte del diritto di livello sovranazionale ad affermare il diritto dei minorenni ad avere un tenore di vita adeguato e dignitoso; prima di questa, infatti, è stata la *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 10 dicembre 1948 (primo

documento organico nella materia dei diritti umani adottato a livello internazionale) a proclamare – all’art. 25 – il diritto delle persone ad un livello di vita adeguato (invocando anche una protezione speciale per l’infanzia) e a spingere gli Stati a darvi attuazione nel quadro di una prospettiva che è molto più ampia della “semplice” sopravvivenza di persone e popoli e del mero superamento della soglia di povertà perché incentrata sul concetto del tenore di vita.

Successivamente è stato il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* del 16 dicembre 1966 a tornare su questo concetto con l’art. 11 nel quale – oltre a richiamare il diritto a un tenore di vita adeguato – si fa espresso riferimento all’accesso al cibo, all’alloggio e al vestiario. Sul fronte del Consiglio d’Europa si segnalano invece la *Carta sociale europea* del 18 ottobre 1961, rivista nel 1996 che, all’art. 17, impone agli Stati di garantire protezione alle persone di minore età unitamente a un’adeguata qualità della vita e, successivamente, il *Protocollo addizionale n. 158* che, dalla sua entrata in vigore avvenuta il 1° luglio 1998, ha introdotto una procedura di reclamo collettivo al fine di dare maggiore tutela ai diritti umani. Più recentemente, anche l’Unione europea ha messo a punto misure rilevanti per garantire il diritto a standard di vita adeguati di bambini e adolescenti: in particolare la *raccomandazione 20 febbraio 2013, 2013/112/UE* della Commissione europea, *Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale* e la *raccomandazione 4 giugno 2021, n. 1004* del Consiglio dell’Unione europea, *Garanzia europea per l’infanzia* sono state adottate proprio con l’obiettivo di prevenire e combattere l’esclusione sociale delle persone di minore età in generale e, soprattutto, di quelle più bisognose garantendo loro l’accesso a una serie di servizi fondamentali. Tra questi ricordiamo l’accesso effettivo e gratuito all’educazione e alla cura della prima infanzia, all’istruzione e alle attività scolastiche, il diritto di aver garantito almeno un pasto sano al giorno a scuola (e un’alimentazione sana in genere), e di vedersi riconosciuta un’assistenza sanitaria e un alloggio adeguati.

Infine la *Strategia dell’UE sui diritti dei minori e garanzia europea per l’infanzia (2021-2024)*, adottata in Italia con l. 24 marzo 2021, n. 142, ha sollecitato con forza gli Stati a promuovere, rafforzare e mettere in atto politiche davvero mirate specificatamente a ridurre la povertà minorile e garantire standard di vita dignitosi a tutte le persone di minore età.

A livello nazionale si segnala, innanzitutto, che il contenuto dell’art. 27 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha affermato un principio che, a guardar bene, già echeggiava nella nostra Costituzione, specificatamente nell’art. 3 (*uguaglianza e rimozione degli ostacoli economici e sociali*) e agli articoli 31 (*protezione dell’infanzia e della maternità*) e 38 (*diritto all’assistenza per i minori privi di mezzi*) che, per più di un verso, ne hanno anticipato le previsioni.

Così, in attuazione sia della Costituzione che dell’articolo n. 27 della Convenzione, sono state adottate apposite leggi e politiche da parte del legislatore nazionale che, negli anni, si sono aggiornate per inseguire i cambiamenti che hanno interessato il fenomeno della povertà dei bambini e delle bambine in Italia. Negli anni l’azione italiana ha primariamente concentrato gli sforzi su un approccio che combina sostegno economico alle famiglie, accesso ai servizi essenziali e tutela di tutti i minorenni che vivono in Italia e che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Così, oltre alla legge n. 176 del 1991 – con cui è stato sancito l’impegno dell’Italia a garantire l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – un ruolo importante è stato svolto dalla *legge 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza* che ha previsto un fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, destinato a migliorare le condizioni di vita dei minorenni e dal *decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, che ha dato piena attuazione al principio della parità fra i figli naturali e quelli legittimi eliminando ogni distinzione fra figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Si è data così attuazione al principio secondo cui ogni bambino deve godere delle stesse opportunità di sviluppo e protezione a prescindere da ogni altra circostanza. Questo stesso decreto ha peraltro anche apportato un’importante evoluzione al concetto di “potestà genitoriale” sostituendolo con quello di “responsabilità genitoriale” che obbliga i genitori a garantire il benessere di tutte le persone minori di età. Inoltre, grazie alla *legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, l’Italia ha assicurato condizioni di vita e tutele adeguate a bambini e adolescenti che arrivano in Italia soli senza figure di riferimento che li rappresentino. Sono poi da ricordare la legge sul Reddito di cittadinanza (*dl 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) e il *decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230*, relativo all’*Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46*, in quanto strumento di sostegno economico alle famiglie con figli utile a garantire un livello minimo (ma adeguato) di sussistenza. In seguito, la *legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha disposto alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva (contestualmente infatti è stato istituito un “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” nel quale confluiscono parte delle economie derivanti dalla soppressione dell’istituto del reddito e della pensione di cittadinanza e dall’azzeramento della relativa autorizzazione

di spesa). Infine, con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro* convertito nella *legge 3 luglio 2023, n.85* è stato istituito l'Assegno di inclusione, che è compatibile con l'Assegno unico e universale (AUU), e che si configura come un sostegno continuativo – fino a che ne permane la necessità – volto ad assicurare un livello minimo di sussistenza a persone in povertà che vivono in famiglie con minorenni. Inoltre è stato adottato il *Piano nazionale di ripresa e resilienza* – presentato il 30 aprile 2021 e approvato con decisione dal Consiglio dell'UE del 13 luglio 2021 – che è finanziato attraverso il Next generation EU e che include diverse misure importanti (si vedano in particolare le missioni 4, 5, 6) e che – con il Piano infanzia – stanno rappresentando ottimi investimenti per ridurre la povertà minorile e migliorare l'accesso a istruzione, sanità e servizi sociali capaci di intervenire sui fattori strutturali che influenzano le opportunità di crescita e sviluppo dei bambini. In questo tema infatti anche le mense scolastiche rivestono un ruolo strategico e, per questo, vengono inserite come obiettivo all'interno del *Piano di azione nazionale della garanzia infanzia (PANGI)* del 14 ottobre 2022 nel quale si prevede – nell'ambito dell'obiettivo *Educazione e cura della prima infanzia, istruzione e attività scolastiche, mense* – di “istituire uno specifico livello essenziale delle prestazioni sull'offerta di un pasto sano al giorno a scuola” e si suggerisce di equiparare le mense ai sistemi ex-FEAD per gli aiuti alimentari (la stessa azione programmatica è stata inserita anche nel 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva – 2022-2023, all'azione n. 13, approvato con *decreto 25 gennaio 2022* del Presidente della Repubblica).

Approfondimenti giuridici

Assegno unico e universale: un aggiornamento sull'attuazione della misura

Cristiana Carletti

Il quadro demografico e il tasso di natalità in Italia: elementi quantitativi per la definizione delle misure di sostegno alle famiglie e alla natalità

Per la ricostruzione delle misure finanziarie in assistenza ai nuclei familiari, con particolare attenzione riservata all'Assegno unico e universale, è fondamentale delineare le principali caratteristiche strutturali della popolazione italiana e le dinamiche che ne hanno tipizzato l'involuzione in termini di riduzione sistematica del tasso di natalità. Invero, ogni tipologia di intervento deve essere concepita e configurata, in termini funzionali, nel quadro più ampio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e la correlata determinazione e graduale revisione delle risorse finanziarie disponibili e allocate giacché alla base della concreta efficacia delle misure introdotte.

Gli ultimi dati sulle dinamiche della natalità in Italia sono stati divulgati dall'ISTAT a valere sugli indicatori demografici per l'anno 2023 nel mese di marzo 2024. Tali dati evidenziano un calo a 379.000 nascite nel 2023, segnando l'undicesimo anno consecutivo di diminuzione a partire dal 2013, come anche saldo naturale ancora notevolmente negativo (-281.000 unità). Il tasso di natalità si attesta al 6,4 per mille (6,7 per mille nel 2022), mentre la riduzione delle nascite rispetto al 2022 ammonta a 14.000 unità (-3,6%). Dal 2008, l'ultimo anno in cui si è assistito a un incremento in Italia, con 577.000 nascite, il calo complessivo è di 197.000 unità (-34,2%)¹.

Il numero medio di figli per donna mostra una evidente contrazione, misurata in modo assoluto su scala nazionale. Esso si riduce da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi significativamente al minimo storico di 1,19 figli, registrato nel 1995. In particolare, nelle regioni del Sud Italia, con un tasso di fecondità totale di 1,24 che è il più elevato tra le aree geografiche, si registra una diminuzione inferiore rispetto all'1,26 del 2022. In questo scenario, si conferma il fenomeno di una generale riduzione della fecondità: nel 2023, l'età media al parto raggiunge i 32,5 anni (+0,1 rispetto al 2022), con valori nel Nord e nel Centro (rispettivamente 32,6 e 32,9 anni) superiori rispetto al Sud Italia (32,2), dove però si evidenzia l'aumento maggiore rispetto al 2022 (era 32,0).

Tali dati sono bilanciati dal notevole aumento dell'aspettativa di vita: per l'intera popolazione residente, la speranza di vita alla nascita si attesta a 83,4 anni, quasi 5 mesi in più rispetto al 2023.

¹ <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/10/Natalita-in-Italia-Anno-2023.pdf>

L'istituzione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" nella legge di bilancio 2020 (legge 27 settembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 339)

Nel quadro demografico sopra delineato si inserisce il primo passaggio istitutivo del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".

In linea generale, va anticipato che l'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), istituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate e progressivamente aggiornato e modificato. L'ISEE, calcolato sulla base d'una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste a enti erogatori diversi e riscontra particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per nuclei familiari che includono un alto numero di figli o persone con disabilità o non autosufficienti.

L'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)² ha dato vita al Fondo in parola, con un finanziamento iniziale fissato a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro ogni anno a partire dal 2022. Le risorse del Fondo sono state destinate a finanziare interventi volti a sostenere e valorizzare la famiglia, oltre che a riorganizzare e razionalizzare le politiche di supporto alle famiglie con figli.

Dal 2021, il Fondo viene incrementato attraverso l'assorbimento delle risorse precedentemente destinate all'assegno di natalità, cd. Bonus bebè (410 milioni per il 2021), e al Bonus asilo nido (200 milioni per il 2021). Sempre nel 2021 è stato previsto nell'ambito del medesimo Fondo il rifinanziamento del congedo di paternità (106,1 milioni di euro), introdotto con decreto legislativo 26 marzo 2021, n. 151³, con l'obiettivo di conseguire una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e permettere una precoce instaurazione del legame tra padre e figlio.

In dettaglio, il cd. Bonus bebè è stato istituito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2015)⁴ ed è stato disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2015 quale misura di sostegno alla natalità per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Si tratta di un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente

² Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento ordinario, n. 45.

³ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001.

⁴ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario, n. 99.

dal mese di nascita o adozione fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea o di cittadini di stati extracomunitari con permesso per lungosoggiornanti, residenti in Italia.

Il Bonus asilo nido è stato introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)⁵ ed è stato disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017: esso è una misura di sostegno del reddito delle famiglie che prevedeva, per i figli nati dal 1° gennaio 2016, l'erogazione di un contributo massimo di 1.000 euro per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

È opportuno ricordare che, rispetto a tali stanziamenti, ulteriori risorse sono state allocate per la realizzazione di interventi a sostegno della famiglia. A titolo esemplificativo si può menzionare il già richiamato cd. Bonus bebè, introdotto dalla legge di bilancio 2015, insieme al premio alla nascita o all'adozione di minorenni ovvero un assegno *una tantum* pari ad 800 euro, introdotto dalla legge di bilancio 2017. La misura è stata confermata sia nel 2018 sia nel 2019, con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, ma con un incremento del 20% dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. Nella legge di bilancio 2020 la misura ha reso la prestazione realmente universale, modulandola in modo specifico su tre fasce di reddito, rafforzando altresì l'erogazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

Infine, a partire dal 2022, l'articolo 17, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146⁶, ha aumentato il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" di 6.000 milioni di euro annui. Di conseguenza, sempre dal 2022, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale è diminuito di 6.000 milioni di euro ogni anno.

⁵ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016 - Supplemento ordinario, n. 57.

⁶ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 21 ottobre 2021.

La legge 1° aprile 2021, n. 46, e l'introduzione dell'Assegno unico e universale (AUU)

La legge 1° aprile 2021, n. 46⁷, ha dato mandato al sistema di governo di riorganizzare, semplificare e potenziare le misure di sostegno per i figli a carico all'interno del nucleo familiare, prevedendo l'introduzione nell'ordinamento italiano dell'Assegno unico e universale (AUU). In adempimento di tale delega, è stato emanato il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che, all'articolo 13, comma 1, lettera a), ha ridefinito l'entità e l'autorizzazione di spesa per l'AUU.

Attuata da marzo 2022, la misura costituisce un aiuto economico per le famiglie con figli a carico, concesso per ogni figlio fino ai 21 anni – al verificarsi di specifiche condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità; l'importo aumenta al diminuire dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Poiché si tratta di una misura universale, l'AUU può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro (valore aggiornato alla circolare INPS n. 33/2025).

Con l'entrata in vigore dell'AUU, sono state abrogate in quanto assorbite da tale misura omnicomprensiva, tutti gli altri strumenti già previsti a sostegno delle famiglie nella gestione ordinaria degli impegni di cura in favore dei figli e destinati a supportare le dinamiche demografiche in relazione alla natalità: il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani); l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minorenni; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Rispetto a tali strumenti, l'AUU non incide né riduce gli importi del Bonus asilo nido e può comunque essere erogato contestualmente ad altre possibili misure di assistenza di natura finanziaria a beneficio dei figli a carico, rese disponibili nella rispettiva gestione amministrativa dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.

In merito all'ammontare dell'assegno e alle procedure di attribuzione mensile, l'importo dell'Assegno si calcola in base all'ISEE, se presentato, del nucleo familiare del figlio avente diritto, considerando l'età dei figli a carico e altre variabili. Più in dettaglio, è prevista una componente variabile progressiva (con un tetto massimo di 201 euro per ogni figlio minorenne con ISEE fino a 17.227,33 euro e un minimo di 57,5 euro per ogni figlio minorenne in assenza di ISEE, o con ISEE uguale o superiore a 45.939,56 euro. Gli importi spettanti per ciascun figlio possono essere aumentati in situazioni quali: la configurazione di un nucleo familiare numeroso (per i figli oltre il secondo); la presenza di una madre di età inferiore ai 21 anni; la configurazione di un nucleo familiare con quattro o più figli, nel quale i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro;

7 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 06 aprile 2021.

la presenza di figli affetti da disabilità; la presenza di figli di età inferiore a un anno; la presenza di figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.939,56 euro. Si prevede altresì la possibilità di determinare una quota a titolo di maggiorazione per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, qualora l'importo dell'AUU risulti inferiore alla somma dei valori teorici dell'Assegno per il nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

In relazione alla gestione operativa dell'AUU, è opportuno ricordare che la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia in relazione all'adozione del criterio della residenza a fondamento dell'attribuzione dell'importo previsto dalla misura, nonché del requisito della coabitazione (nella predetta sede di residenza) del figlio a carico, così come previsti dal decreto legislativo n. 230 del 2021 per stabilire i beneficiari della misura. Ad avviso della Commissione tali requisiti risulterebbero in violazione del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che vieta qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari. Sotto il profilo tecnico-finanziario, in ordine alle risorse necessarie all'erogazione dell'AUU, gli oneri inizialmente calcolati dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 per il riconoscimento dell'AUU sono stati stimati in 14.219,5 milioni di euro per il 2022; 18.222,2 milioni di euro per il 2023; 18.694,6 milioni di euro per il 2024; 18.914,8 milioni di euro per il 2025; 19.201,0 milioni di euro per il 2026; 19.316,0 milioni di euro per il 2027; 19.431,0 milioni di euro per il 2028 e 19.547,0 milioni di euro annuali a partire dal 2029. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)⁸ ha provveduto alla riquantificazione degli oneri, divenuta necessaria a seguito delle modifiche apportate (aumento di 409,2 milioni di euro per il 2023, di 525,7 milioni di euro per il 2024, di 542,5 milioni di euro per il 2025, di 550,8 milioni di euro per il 2026, di 554,2 milioni di euro per il 2027, di 557,6 milioni di euro per il 2028 e di 560,9 milioni di euro l'anno dal 2029). A tale quantificazione occorre aggiungere quanto definito dall'articolo 1, comma 320, della stessa legge di bilancio 2023 che ha disposto, conseguentemente all'abolizione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, un incremento dello stanziamento in favore dell'AUU per i figli a carico pari a 11 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro all'anno dal 2029.

8 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento ordinario, n. 43.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)⁹, agli articoli 183-185 ha stabilito, escludendo dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a un valore totale di 50.000 euro, i titoli di Stato e determinati prodotti finanziari di risparmio. Questo ha comportato l'aggiornamento del Regolamento per la revisione dell'Indicatore, al fine di ottenere prestazioni sociali agevolate. La stessa legge ha aumentato di 44 milioni di euro annui, a partire dal 2024, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri descritti nell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, riguardante l'AUU. In ultimo, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)¹⁰ all'articolo 1, commi 206-208 ha introdotto un assegno straordinario di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 (il "bonus nuove nascite"). L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) erogherà questo beneficio su richiesta, vincolato a un ISEE familiare massimo di 40.000 euro all'anno, escludendo l'AUU per i figli a carico. Tale misura prevede una spesa di 330 milioni di euro nel 2025 e di 360 milioni annui a partire dal 2026. A tal fine, è previsto un monitoraggio finanziario da parte dell'INPS e, qualora si rilevi, o si preveda, uno scostamento rispetto alle previsioni, una procedura ministeriale per adeguare l'importo dell'assegno *una tantum* e il limite di valore ISEE precedentemente stabilito.

La legge 7 aprile 2022, n. 32 – *Family Act*: per una nuova definizione delle priorità nel quadro delle politiche e delle misure a sostegno della famiglia

Rispetto alla misura specifica sinora esaminata in dettaglio, è importante inquadrarne l'impatto nell'ambito attuativo della pregressa legge 7 aprile 2022, n. 32, *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*¹¹, funzionale per la ridefinizione delle politiche e degli interventi a sostegno delle famiglie italiane.

Le misure introdotte nel cd. *Family Act* si declinano rispetto ad alcuni ambiti d'intervento prioritari: il sostegno all'impiego femminile e la regolamentazione del meccanismo dei congedi parentali, di paternità e maternità (articoli 3 e 4); la rilevanza del valore sociale delle attività educative e di apprendimento, formali e non formali, dei figli attraverso l'attribuzione di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sui redditi delle spese sostenute dalle famiglie, o per mezzo della concessione di un credito o di una

⁹ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023 – Supplemento ordinario, n. 40.

¹⁰ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento ordinario, n. 43.

¹¹ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97 del 27 aprile 2022.

somma di denaro destinata a tale scopo (articolo 2); il supporto alle spese familiari per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani (articolo 5), con la previsione di specifiche detrazioni fiscali e di agevolazioni fiscali; il sostegno e la promozione delle responsabilità familiari, incentivati mediante la realizzazione e la diffusione di attività informative e formative volte a garantire la conoscenza dei diritti e dei doveri dei genitori, nonché la creazione ed attivazione capillare di centri e di correlati servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e in particolare ai processi e alle decisioni assunte dai genitori, anche mediante attività di mediazione familiare, come quelle offerte dai consultori familiari (articolo 6).

La disciplina legislativa, sopra delineata in sintesi, è stata completata in termini programmatici dall'adozione del Piano nazionale per la famiglia nella sua ultima edizione per il periodo 2025-2027, già ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, lett. d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)¹² che ne prevedeva l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affinché potesse costituire "il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia".

Il processo di compilazione del Piano nazionale ha preso avvio nel giugno 2023 per essere completato con l'adozione del documento il 9 dicembre 2024 da parte dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia in quanto organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con il mandato di assicurare il supporto tecnico scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia. La Conferenza Unificata ha quindi sancito l'Intesa sul documento nella seduta del 20 marzo 2025 al fine di consentirne l'adozione ufficiale il 16 aprile 2025.

Il Piano si articola in 14 schede-azione che si focalizzano sul territorio e, in particolare, sul ruolo del Centro per la famiglia, come ecosistema di attori che cooperano per il benessere familiare, mirando a rafforzare il sostegno alla natalità, alla genitorialità nei primi mille giorni e per una migliore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al potenziamento dei servizi di cura in favore degli impegni dei genitori nel contesto del nucleo familiare.

Gli interventi inseriti in ciascuna delle schede-azione, oggetto di monitoraggio e valutazione, rispondono all'esigenza di una piena realizzabilità, in linea con la legislazione vigente e con la disponibilità delle risorse correnti, e sono stati delineati sulla base della conoscenza

¹² Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario, n. 244.

fenomenologica quantitativa e qualitativa del nucleo familiare, del potenziamento delle competenze dei molteplici attori interessati (pubbliche amministrazioni, imprese e parti sociali, terzo settore, le stesse famiglie) nella dimensione operativa della rete, della raccolta ed informatizzazione digitale dei dati da rendere accessibili alla famiglia quale utente dei servizi in essere.

Aggiornamento annuale dell'AUU per l'anno 2025 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

In ragione della rilevanza specifica dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro essenziale per la determinazione quantitativa dell'AUU, nel 2025 si è provveduto per un aggiornamento della misura in linea con due direttrici principali.

Attraverso la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 dell'INPS, è stato comunicato che l'AUU è concesso automaticamente, ininterrottamente, a coloro che ne hanno già beneficiato, se negli archivi dell'Istituto risulta una richiesta in stato "accolta", senza doverne presentare una nuova.

Tale procedura riscontra il criterio di semplificazione e di erogazione d'ufficio della prestazione, come stabilito dall'articolo 12, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 230 del 2021, e considerando il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le domande già presentate restano valide per gli anni successivi alla loro presentazione, fermo restando l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti da includere nel modulo di richiesta, come l'aggiunta di un nuovo modulo in caso di nascita di un nuovo figlio o l'aggiornamento del modulo dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a ricevere l'AUU per i figli maggiorenni. In altri termini, a partire dal 2025 le famiglie non devono necessariamente presentare una nuova richiesta di AUU, a meno che la richiesta precedentemente inviata all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o rifiutata. Invece, per definire l'importo della prestazione in base alla corrispondente soglia ISEE, è indispensabile presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il 2025, debitamente attestata, utilizzando il Portale unico ISEE che raccoglie i dati personali necessari sulla base delle informazioni condivise tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate. In assenza di ISEE, l'importo dell'AUU sarà calcolato a partire da marzo 2025, tenendo conto degli importi minimi stabiliti dalla legge.

Se la nuova DSU viene presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già versati per il 2025 saranno adeguati a partire da marzo 2025, con il versamento degli arretrati dovuti.

Altrettanto rilevante è il percorso di aggiornamento annuale degli importi, degli incrementi e delle soglie dell'ISEE. L'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230 del 2021 disponeva che i valori dell'AUU, specificati nella tabella 1 allegata allo stesso decreto legislativo, e le correlate soglie ISEE, si adeguassero annualmente in base alle oscillazioni dell'indice del costo della vita, ovvero dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In applicazione della suddetta normativa, giacché nell'anno 2024 la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata del +0,8%, a partire dal 1° gennaio 2025 i valori degli importi e degli incrementi dovuti per l'AUU e delle correlate soglie ISEE sono rideterminati e pubblicati dall'INPS. In dettaglio, il calcolo dell'importo mensile dell'AUU, in rapporto alle soglie ISEE, si esegue neutralizzando l'indicatore dell'ISEE dall'eventuale importo dell'AUU percepito da tutti i membri del nucleo, rapportato al parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89¹³.

Si precisa che, oltre ai valori degli importi e degli incrementi che riguardano situazioni-tipo (incrementi per figli con disabilità, incremento figli oltre il secondo, incremento figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito) e che sono stati anch'essi adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, persistono, in presenza di particolari requisiti, i seguenti incrementi:

- maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025): si tratta di una compensazione su base mensile dell'eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Assegno al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minorenni da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente;
- nuclei con figli di età inferiore a un anno: per ciascun figlio di età inferiore a un anno l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 viene incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del minorenne;
- nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (45.939,56 euro per l'anno 2025): per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 viene incrementato nella misura del 50%;
- nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.

¹³ Gazzetta Ufficiale, n.124 del 28 maggio 2016.

In conclusione, l'aggiornamento annuale dell'AUU per l'anno 2025 conferma l'impegno su base legislativa per fornire un adeguato e comprensivo supporto ai nuclei familiari italiani, sulla base dei multi-fattori di riferimento i quali, nella loro dinamicità, necessitano di una periodica ricostruzione per garantire la piena efficienza della misura in parola.

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Questioni di attualità

Metodi educativi in ambito scolastico. Quando si concretizza il reato di maltrattamenti?

Tessa Onida

Il tema

La sentenza n. 37747 del 15 ottobre 2024¹ della Corte di Cassazione approfondisce la questione dell'uso della violenza nei confronti dei minorenni per finalità educative, facendo ulteriore chiarezza sugli aspetti che devono essere indagati per distinguere correttamente le ipotesi nelle quali ricorre il reato di abuso dei mezzi di correzione² e le ipotesi nelle quali si deve invece ravvedere il più grave reato di maltrattamenti³. In particolare nella pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una maestra di asilo che utilizzava, sistematicamente, metodi violenti a scopo educativo rimarcando che l'adozione abituale di tali metodi non può mai essere giustificata da finalità educative e, pertanto, in queste ipotesi si configura sempre il reato di maltrattamenti.

-
- 1 Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 15 ottobre 2024, n. 37747. L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore di età affidato, anche nell'ipotesi in cui fosse sostenuto da *"animus corrigendi"*, non può rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. Infatti, affinché possa essere configurato il reato di abuso di mezzi di correzione in luogo del reato di maltrattamenti, la risposta educativa dell'istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore di età.
- 2 Art. 571 del Codice Penale: *"Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni"*.
- 3 Art. 572 del Codice Penale: *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato"*.

Come anticipato, l'aspetto di maggiore interesse di questa sentenza è da rinvenire proprio nella univocità e nella chiarezza analitica con la quale i giudici di legittimità distinguono – peraltro in conformità con il proprio orientamento giurisprudenziale – i casi nei quali ci troviamo di fronte alla fattispecie prevista dall'articolo 571 del Codice Penale e quelli nei quali ci troviamo di fronte alla fattispecie disciplinata dal seguente articolo 572 del Codice Penale: in particolare, mentre la prima ipotesi implica un uso eccessivo o inappropriato di strumenti correttivi, la seconda ipotesi (quella dei maltrattamenti) si caratterizza per una condotta abituale e vessatoria del soggetto agente che lede la dignità e l'integrità psicofisica del minore a tal punto da far passare in secondo piano l'eventuale intento educativo che ha animato tali condotte che, quand'anche sia stato effettivamente la "molla" che ha spinto il soggetto agente, non è comunque idoneo ad attrarre la condotta criminosa all'interno della nozione del reato di abuso dei mezzi di correzione. Il fatto storico in sé non è particolarmente complicato e, purtroppo, nemmeno così insolito per le cronache giudiziarie: un'educatrice di una scuola materna situata nel territorio di competenza del Tribunale di Gorizia era stata condannata in primo grado per il reato di maltrattamenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura presso la quale lavorava; in seguito tale sentenza era stata riformata dalla Corte di appello di Trieste che su istanza della difesa aveva optato per riqualificare la fattispecie criminosa come abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 del Codice Penale). Peraltro, la Corte di appello, in seguito a tale "riconfigurazione" della condotta dell'educatrice aveva anche emesso sentenza di proscioglimento dell'imputata per intervenuta prescrizione in ragione del fatto che per quell'ipotesi di reato i termini di prescrizione erano ormai stati raggiunti.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le parti civili ponendo essenzialmente un motivo alla base del ricorso: (gli altri due motivi posti alla base del ricorso avevano infatti carattere marginale da un punto di vista teorico-giuridico essendo rispettivamente incentrati su il riconoscimento di una provvigione e sulla compensazione delle spese processuali) la qualificazione del fatto come abuso dei mezzi di correzione fatta dalla Corte di appello è errata e in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte. Cosa questa evidentemente corretta perché la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata proprio riqualificando le condotte dell'educatrice come maltrattamenti e censurando il ragionamento dei giudici della Corte di appello di Trieste che avevano ritenuto che le condotte tenute dall'imputata – essenzialmente finalizzate all'educazione dei bambini – si fossero concretizzate solo in alcuni casi *"in un uso distorto dei mezzi correttivi, senza, però, alcuna sproporzione rispetto alle violazioni ascrivibili agli alunni e senza ricorso alla violenza"*.

I giudici di legittimità sottolineano, infatti, nelle motivazioni della sentenza che, dall'insieme delle deposizioni si ricava un quadro di minacce, di coercizioni e pesanti punizioni, di violenze inflitte dall'imputata *"ai bambini affidati alle sue cure di età compresa tra i tre e i cinque anni"* e che questi *"comportamenti non erano isolati, ma venivano ripetuti nel tempo nei confronti di una pluralità di minori"*.

Pertanto è chiaro che tali condotte abbiano travalicato i limiti dell'uso dei mezzi di correzione, *"potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione della persona affidata alla propria cura, senza trasmodare nel ricorso a mezzi violenti, che tali fini formativi contraddicono"*. Proprio per questa ragione *"l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche là dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Cassazione penale, sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 11956)"*.

Infatti, perché possa configurarsi il reato di abuso dei mezzi di correzione in luogo del reato di maltrattamenti, la risposta educativa *"deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore"*.

L'evoluzione giurisprudenziale

Questa decisione si inserisce, come anticipato nel corso del presente contributo, in un consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue tra l'abuso dei mezzi di correzione e il reato di maltrattamenti postulando l'assoluta inammissibilità di metodi violenti nel contesto educativo. Ciò evidentemente anche alla luce dell'evoluzione che negli anni si è registrata nei metodi educativi nelle scuole, soprattutto in relazione ai confini tra disciplina, educazione e abuso che ha poi avuto una "coda" importante in una serie di pronunce della Corte di Cassazione che hanno chiarito i criteri distintivi tra metodo educativo severo e condotta penalmente rilevante arrivando a definire l'attuale orientamento che tende a rafforzare la tutela dei minorenni contro condotte lesive della loro integrità psicofisica, indipendentemente dalle intenzioni educative dichiarate dall'agente. Fondamentale per la giurisprudenza è stato quindi in primo luogo segnare un confine univoco tra un metodo educativo rigido e un comportamento penalmente rilevante: un rimprovero o una punizione non costituiscono reato

4 Cfr. anche Corte di Cassazione, Sez. I ordinanza 29 marzo 1971, n. 2876: *"(...)gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica"*.

se rientrano nella normale disciplina scolastica mentre invece l'uso della violenza, anche in minima misura, non è mai giustificabile come strumento educativo.

In secondo luogo la giurisprudenza si è concentrata sull'abitudine o meno della condotta da parte del soggetto agente quale criterio fondamentale per stabilire se possiamo o meno essere in presenza del reato di maltrattamenti: la Cassazione ha infatti chiarito che l'intenzione educativa dell'insegnante non esclude automaticamente la responsabilità penale perché se il metodo usato è umiliante o lesivo della dignità dell'alunno, può (meglio, deve) configurarsi il reato di maltrattamenti, indipendentemente dallo scopo perseguito dall'agente. Così, possiamo concludere che il reato di abuso dei mezzi di correzione si concretizza con un uso eccessivo o inappropriato di strumenti correttivi, mentre la fattispecie di maltrattamenti si realizza a fronte di una condotta abituale e vessatoria che lede la dignità e l'integrità del minore (distinzione questa che la sentenza in esame fondamentalmente rafforza enfatizzando il principio che nessuna finalità educativa può giustificare l'uso sistematico della violenza).

Su questa distinzione *"l'animus corrigendi"* non può mai andare a incidere facendo rientrare una o più condotte criminose nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione; quest'ultimo infatti, quando siamo di fronte a una condotta maltrattante, costituisce al più solo un semplice elemento che deve essere valutato dal giudice nel momento nel quale stabilisce la pena per reato di maltrattamenti (in particolare a questo proposito è particolarmente significativa la sentenza n. 11956 del 2017). Tuttavia, che l'intenzione del soggetto agente di agire esclusivamente per finalità educative e correttive non costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minorenni nella meno grave previsione di cui all'art. 571 del Codice Penale anziché in quella dell'art. 572 del Codice Penale era già stato espressamente affermato anche nella sentenza 23 novembre 2010, n. 45467).

Del resto anche da un punto di vista di teoria del diritto è del tutto logico che l'intenzione soggettiva non possa essere idonea a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave dell'art. 571 del Codice Penale ciò che oggettivamente ne è escluso: infatti, *"il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale e al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico e non già dalla intenzione dell'agente"*; deve *"pertanto essere escluso che l'uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da "animus corrigendi", possa rientrare nell'ambito dell'art. 571 del Codice Penale, in considerazione della sicura illiceità di tale uso"* (in proposito cfr. Corte di cassazione, Sez. VI, sentenza 18 marzo 1996, n. 4904).

Nozioni di riferimento

Nonostante che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei rapporti discussi a Ginevra che hanno avuto per oggetto la tutela delle persone di minore età in Italia abbia più volte sollecitato l'Italia stessa a intervenire per migliorare la tutela dei minorenni da abusi e maltrattamenti (cfr. in particolare il punto 38 del Rapporto del 2003; i punti 22 e 23 del Rapporto del 2006; i punti 43 e 44 del Rapporto del 2011; e i punti 19 e 21 del Rapporto del 2019 che è l'ultimo Rapporto discusso⁵) a oggi l'Italia non ha ancora istituito un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un programma di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti nei confronti dei minorenni né introdotto nell'ordinamento una definizione completa e precisa di violenza perpetrata nei confronti di minorenni che ne ricomprendesse qualsiasi aspetto.

Pertanto, non è possibile offrire in questa sede una definizione normativa di violenza/maltrattamenti nei confronti delle persone di minore età⁶, mentre è invece possibile osservare - grazie ai dati contenuti nel Rapporto "Minorenni vittime di abusi" del Ministero dell'Interno del 2024 - che nel primo semestre del 2022 i reati di abuso dei mezzi di correzione commessi presso istituti di istruzione sono aumentati, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si tratta quindi di un tema che oggi conserva una grande attualità e una sicura importanza concreta e che, storicamente, è stato oggetto di discussione anche perché spesso non è stato facile distinguere quando si era di fronte a dei maltrattamenti e quando si era di fronte a dei reati di abuso di mezzi di correzione.

5 Il Comitato chiedeva infatti di adeguare la normativa nazionale al fine di: *"Introdurre nella legislazione una definizione esaustiva e precisa di violenza contro i bambini"* e di *"proibire esplicitamente per legge le punizioni corporali, per quanto leggere, in tutti i contesti"*.

6 Cosa peraltro assolutamente non necessaria in quanto - come più volte spiegato dall'Italia in risposta a tali osservazioni - tutti i differenti comportamenti violenti contro i minorenni (fisici e psicologici, ingiuria e abuso, negligenza, maltrattamento e sfruttamento, anche sessuale) sono punibili in base alle norme del codice penale. L'ordinamento giuridico italiano infatti, sia nel codice penale che nelle leggi speciali, non prevede espliciti divieti bensì fattispecie di reato che puniscono determinati comportamenti offensivi di beni giuridici di categoria (es. delitti contro lo Stato, contro la famiglia, contro la persona, ecc.). In detto contesto, i bambini e gli adolescenti ricevono pertanto una completa tutela giuridica non in quanto "minorenni" ma in quanto "persone" vittime di aggressioni che ne offendono ad esempio la vita, la salute o l'equilibrato sviluppo psicofisico, morale e sociale, ossia beni giuridici costituzionalmente riconosciuti e dunque penalmente tutelati attraverso le norme incriminatrici.

Infatti, alcune condotte possono astrattamente integrare entrambi i reati soprattutto quando tali comportamenti vengono posti in essere da insegnanti per scopi educativi; così, in passato se era presente l'intento correttivo, si tendeva a riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 571 del Codice Penale, in caso contrario quella di cui all'art. 572 del Codice Penale.

Tuttavia, come precedentemente osservato, la Corte di Cassazione ha circoscritto da tempo il reato di abuso dei mezzi di correzione ed educazione solo al caso in cui vi sia stato un mero eccesso di metodi educativi leciti, ossia qualora si riscontri un uso consentito e legittimo dei mezzi educativi, senza forme di violenza. Infatti, l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi non può mai esser considerato abuso di un mezzo educativo lecito, in quanto la risposta dell'insegnante, anche se sproporzionata alla condotta da correggere, non può mai consistere in trattamenti violenti, lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore di età (a nulla rilevando l'intenzione dell'insegnante di agire solo con finalità rieducative).

Riferimenti normativi

Normativa internazionale

ONU, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(*Convention on the Rights of the Child – CRC*), adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che prevede il diritto del minore a essere educato senza subire violenze o trattamenti degradanti).

Normativa nazionale

Codice penale

Art. 571 del Codice Penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)
Art. 572 del Codice Penale (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
Art. 40 del Codice Penale (Rapporto di causalità): rilevante nei casi di condotte omissive da parte di insegnanti o dirigenti scolastici che tollerano maltrattamenti.

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione penale, Sez. VI, 23 novembre 2010, n. 45467
Cassazione penale, 19 ottobre 2017, n. 56961
Cassazione penale, 22 novembre 2017, n. 6724
Cassazione penale, Sez. VI, 5 aprile 2018, n. 29255
Cassazione penale, Sez. VI, 6 novembre 2018, n. 17810
Cassazione penale, Sez. VI, 2 luglio 2019, n. 36832
Cassazione penale, Sez. VI, 5 novembre 2019, n. 44893
Cassazione penale, Sez VI, 16 novembre 2021, n. 41745
Cassazione penale, Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 13145
Cassazione penale, Sez. VI, 25 luglio 2022, n. 29661
Cassazione penale, Sez. VI, 27 aprile 2023, n. 17558
Cassazione penale, Sez. VI, 8 giugno 2023, n. 24876
Cassazione penale, Sez. VI, 8 novembre 2023, n. 45096
Cassazione penale, Sez. VI, 15 ottobre 2024, n. 37747

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa internazionale

Nazioni Unite, Assemblea generale, risoluzione 4 marzo 2025, A/RES/79/267, Education for democracy

La risoluzione in esame si concentra sull'importanza dell'istruzione per la promozione della democrazia a livello globale. Vengono individuati gli obiettivi principali: la promozione dell'educazione democratica, sottolineando il ruolo cruciale dell'istruzione nell'insegnamento dei valori democratici; il rispetto dei diritti umani e la partecipazione civica tra le nuove generazioni. Si invitano i Paesi membri a sviluppare programmi educativi che incoraggino il pensiero critico, il dialogo e la comprensione interculturale, essenziali per una società democratica. Si evidenzia l'importanza dell'accesso equo all'educazione e all'istruzione per tutti, senza discriminazioni, in modo da favorire l'inclusione sociale e politica. Inoltre, tra le raccomandazioni rivolte agli Stati membri troviamo l'integrazione dell'educazione democratica nei curricula, gli Stati sono invitati a incorporare principi democratici e diritti umani nei programmi scolastici a tutti i livelli di istruzione.

La formazione degli educatori, la formazione degli insegnanti per equipaggiarli con le competenze necessarie per insegnare questi principi. Inoltre, si enfatizza l'importanza della collaborazione internazionale, incoraggiando la cooperazione tra Stati, organizzazioni internazionali e società civile per condividere buone pratiche e sviluppare risorse educative.

In conclusione, la risoluzione riconosce che l'istruzione è fondamentale per il rafforzamento della democrazia e per la formazione di cittadini informati e impegnati, essenziali per una società democratica sana e sostenibile.

<https://docs.un.org/en/A/RES/79/267>

Normativa internazionale

Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, risoluzione 30 gennaio 2025, n. 2590, Regulating content moderation on social media to safeguard freedom of expression

La risoluzione affronta il tema riguardante la necessità di regolare la moderazione dei contenuti sui social media per tutelare la libertà di espressione. Tra gli obiettivi principali da perseguire, viene sottolineata l'importanza di garantire la libertà di espressione online, riconoscendo che i social media giocano un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nell'accesso all'informazione. È necessaria la regolamentazione della moderazione dei contenuti, evidenziando la necessità di stabilire normative chiare e trasparenti, affinché si riduca il rischio di censure arbitrarie e garantendo che le decisioni siano giustificate e accessibili. Inoltre, tra le raccomandazioni si evidenzia l'importanza che le piattaforme di social media siano tali da fornire maggiori informazioni su come vengono moderati i contenuti, inclusi gli algoritmi e le politiche utilizzate. Viene raccomandato di investire in programmi di educazione digitale per aiutare gli utenti a navigare in modo sicuro nel panorama online, oltre a introdurre sistemi che permettano agli utenti di contestare le decisioni di moderazione e di ricevere una risposta tempestiva. Inoltre, è necessario promuovere il dialogo tra nazioni e organizzazioni internazionali per affrontare in modo efficace le sfide globali della moderazione dei contenuti. In sintesi, la risoluzione n. 2590 rappresenta un passo significativo verso un equilibrio fra la protezione della libertà di espressione e la necessità di moderare i contenuti sui social media, finalizzato alla creazione un ambiente online più giusto e sicuro, dove il diritto di parlare e di informarsi viene rispettato, insieme alla responsabilità delle piattaforme. La sfida principale rimane la creazione di sistemi che siano efficaci, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali.

<https://pace.coe.int/en/files/34156>

Normativa internazionale

**Consiglio d'Europa,
Assemblea parlamentare,
risoluzione n. 2589,
Women in the economy:
employment, entrepreneurship
and gender-responsive
budgeting.**

La risoluzione n. 2589 concentra l'attenzione sul ruolo delle donne nell'economia, evidenziando l'importanza dell'occupazione, dell'imprenditorialità e della pianificazione di bilancio sensibile al genere. Vengono individuati gli obiettivi principali, quali la promozione dell'occupazione femminile, si sottolinea la necessità di garantire pari opportunità di lavoro per le donne, affrontando le barriere che limitano il loro accesso al mercato del lavoro. Viene riconosciuta l'importanza di sostenere le imprenditrici attraverso l'accesso a finanziamenti, formazione e reti di sostegno, per creare un ambiente favorevole all'avvio di nuove imprese da parte delle donne. È fondamentale implementare un bilancio che tenga conto delle differenze di genere e delle specifiche esigenze delle donne, al fine di promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile. Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare politiche e strategie per l'occupazione e l'imprenditorialità femminile, considerando il contesto socioeconomico specifico di ogni paese. Viene suggerito di investire in programmi di formazione che migliorino le competenze professionali delle donne e promuovano l'istruzione nelle aree STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Si invita anche alla collaborazione tra governo, settore privato e organizzazioni della società civile per garantire un approccio integrato e multidimensionale per affrontare le disuguaglianze di genere nell'economia. Inoltre, la risoluzione in esame, evidenzia l'importanza di un approccio globale per garantire l'uguaglianza di genere nell'economia e promuove la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e nell'imprenditorialità, supportata da politiche pubbliche efficaci e da un bilancio che consideri le differenze di genere.

<https://pace.coe.int/en/files/34155>

Normativa europea

Unione europea, Commissione europea, comunicazione 20 gennaio 2025, COM/2025/8 final, relazione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, sui progressi compiuti nell'Unione europea nella lotta alla tratta di esseri umani (quinta relazione)

La Relazione in esame fornisce un'analisi dei progressi compiuti nell'Unione europea nella lotta contro la tratta di esseri umani, presentando la quinta relazione su questo tema cruciale.

La tratta di esseri umani è un crimine grave e una violazione dei diritti umani, che colpisce persone vulnerabili in tutta l'UE. La relazione evidenzia la necessità di un impegno costante da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee per combattere questa piaga.

Si evidenziano i progressi fatti fino a oggi come: l'introduzione di normative più rigorose e meccanismi di monitoraggio, una maggiore cooperazione tra Stati membri, agenzie e organizzazioni non governative per il monitoraggio e la prevenzione della tratta. Oltre a un incremento dei programmi di sensibilizzazione per informare i cittadini sulle modalità della tratta e sui diritti delle vittime.

Nonostante i progressi fatti, viene chiesto agli Stati membri di potenziare e coordinare maggiormente gli sforzi tra loro e le agenzie europee, di implementare misure più incisive per prevenire la tratta e per proteggere e supportare le vittime, ma anche di sviluppare strategie di integrazione sociale ed economica per le vittime della tratta, al fine di garantire il loro reinserimento nella società.

Infine, la Commissione invita a un rinnovato impegno a lungo termine per affrontare le cause alla radice della tratta di esseri umani, oltre a rafforzare le misure di risposta ed a porre una maggiore attenzione alla formazione degli operatori del settore ed al rafforzamento della cooperazione internazionale.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0008&qid=1742828572081>

Normativa europea

Unione europea, Commissione europea, regolamento 21 febbraio 2025, n. 2025/350, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

Il regolamento in esame disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in particolare stabilisce che:

a) le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione e incluse nell'elenco delle indicazioni consentite;

b) l'uso delle indicazioni nutrizionali deve basarsi su prove scientifiche solide, con la responsabilità degli operatori del settore alimentare di giustificare tali indicazioni in base a dati scientifici complessivi;

c) gli operatori del settore possono presentare domande per l'inclusione di indicazioni sulla salute all'autorità competente di uno Stato membro, che deve poi inoltrare le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutazione. Dopo aver ricevuto una domanda, l'EFSA deve valutare la fondatezza scientifica dell'indicazione proposta e la Commissione decide in merito all'autorizzazione.

In particolare, è stato analizzato il caso specifico della società Greenleaf Medical AB che ha presentato una domanda riguardante l'indicazione sulla salute di Appethyl® e la sua capacità di contribuire alla riduzione del peso corporeo, in un contesto di lieve restrizione calorica.

Il 31 agosto 2023, l'EFSA ha adottato un parere scientifico e ha concluso che Appethyl®, un estratto acquoso di foglie di spinaci, è sufficientemente caratterizzato e ha evidenze che supportano la sua indicazione, però non è stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Appethyl® e una riduzione del peso corporeo alle condizioni d'uso proposte dal richiedente. Di conseguenza, poiché non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'indicazione sulla salute non è stata autorizzata ai fini dell'inclusione nell'elenco dell'Unione delle indicazioni sulla salute consentite.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32025R0350&qid=1742828572081>

Normativa europea

Unione europea, Commissione europea, comunicazione 7 marzo 2025, COM/2025/97 final, comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Una tabella di marcia per i diritti delle donne

Il documento in esame delinea le strategie e le azioni che devono essere intraprese per promuovere e tutelare i diritti delle donne in Europa. Con l'inizio del nuovo mandato 2024-2029 la Commissione, nel riaffermare i valori, l'impegno e la continuità nella promozione dei diritti delle donne, si pone i seguenti obiettivi principali: garantire l'uguaglianza di genere, promuovendo politiche che assicurino pari opportunità in tutti i settori, dalla vita professionale a quella personale; contrastare la violenza di genere, rafforzando le misure di prevenzione e protezione contro la violenza, migliorando l'accesso alla giustizia per le vittime. Oltre a favorire l'*empowerment* delle donne, sostenendo la loro inclusione in posizioni di leadership e nei processi decisionali, promuovendo il loro accesso a risorse economiche e finanziarie; promuovere la salute e il benessere delle donne, assicurando loro l'accesso a servizi sanitari adeguati e specifici, affrontando le disuguaglianze nella salute. Inoltre, la Commissione suggerisce strategie e azioni da perseguire come l'adozione di normative per garantire diritti paritari, promuovere la creazione di piani d'azione nazionali per l'uguaglianza di genere, implementare campagne informative per aumentare la consapevolezza sui diritti delle donne e sulla violenza di genere, stabilire indicatori chiave per misurare i progressi e garantire la responsabilità degli Stati membri. In sintesi, la Commissione nel delineare le strategie e le azioni per promuovere e tutelare i diritti delle donne, ha voluto sottolineare l'importanza di un impegno collettivo e coordinato degli Stati membri, delle istituzioni europee e della società civile per raggiungere gli obiettivi di uguaglianza e protezione dei diritti delle donne, mirando a una società più equa e giusta.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0097>

Normativa nazionale

Conferenza unificata, accordo 24 febbraio 2025, accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente l'integrazione all'allegato A dell'accordo rep. n. 45/CU/2023, recante «Aggiornamento ed integrazione delle linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria», di cui all'accordo rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009.

L'accordo in esame è finalizzato alla integrazione dell'allegato A dell'accordo repertorio atti del 19 aprile 2023, n. 45/CU, *Aggiornamento ed integrazione delle linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria*. Il documento integra le garanzie di assistenza sanitaria per i minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, in particolare viene previsto che: le ASL devono fornire una valutazione medica generale delle condizioni fisiche e psichiche del minore di età entro 24 ore dall'ingresso nella struttura. Questo è obbligatorio sia per i minorenni che entrano in Istituti penali minorili (IPM) e Centri di prima accoglienza (CPA), sia per quelli che vengono inseriti in comunità terapeutiche. Se il minore di età proviene dalla libertà e viene collocato in comunità o CPA senza poter accedere a un presidio sanitario, la regione e la pubblica amministrazione definiscono le modalità di valutazione tramite un'équipe sanitaria multiprofessionale. Nel caso in cui il minorenne venga accolto in una comunità situata in un comune diverso da quello della sua ASL di residenza, questa deve garantire collaborazione e assicurare la visita medica entro 24 ore. Inoltre, la valutazione deve includere un'analisi dello stato di salute globale del minore di età, comprensiva degli aspetti fisici e psicologici. Anche per i minorenni provenienti dalla libertà, è garantito l'accesso a supporto psicologico e interventi terapeutici necessari per il progetto educativo individualizzato e per prevenire comportamenti autolesivi o aggressivi. Infine, viene previsto un processo di rivalutazione della salute del minorenne, anche in casi di collocamento in CPA o comunità, prima di proseguire con ulteriori trattamenti.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/03/25A01379/sg>

Giurisprudenza

Corte costituzionale, sent. 21 marzo 2025, n. 33

ADOZIONE

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell'adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore di età.

L'interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore. La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore di età in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.

Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell'aspirante genitore.

Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore di età, la Corte ha altresì osservato che, nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di *"riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso"*.

<https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

Giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. I, ord. 11 febbraio 2025 n. 3539

LEGAMI FAMILIARI

Nell'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione stabilisce che in caso di separazione dei genitori, un genitore può chiedere al giudice di regolamentare i rapporti tra nonni e nipoti, qualora l'altro genitore impedisca questi rapporti.

La decisione della Cassazione tutela il superiore interesse del minore, in modo da garantire il mantenimento di significativi rapporti con la rete parentale di entrambi i genitori.

La Cassazione ha stabilito questo principio di diritto in un contesto di separazione personale dei coniugi, sia consensuale che contenziosa. In particolare, facendo riferimento alle norme di cui agli artt. 337-ter e ss. c.c. e 709-ter c.p.c., vigenti *ratione temporis*, che assegnano ai genitori la legittimazione in ordine alle controversie aventi a oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento, nel giudizio di separazione solo il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione Civile, Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6592

ADOZIONE

Nell'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione stabilisce che ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, ma è necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recuperare il rapporto con essi, e ciò in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, alle risultanze di perizie e consulenze. La dichiarazione di adottabilità di un minorenni costituisce una *extrema ratio* che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto. Ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore di età per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali, il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi alle risultanze di perizie e consulenze.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

European Union agency for fundamental rights. (2025). Towards integrated child protection systems. Challenges, promising practices and ways forward: report.

Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Download

<https://fra.europa.eu/en/publication/2025/integrated-child-protection#publication-tab-0>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1515077345>

La necessità di configurare e di rendere operativi sistemi integrati per la protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata formulata dalla Commissione europea in una raccomandazione adottata nell'aprile del 2024 e indirizzata agli Stati membri dell'Unione europea, in particolare agli apparati governativi in una prospettiva multilivello, alle organizzazioni della società civile e a tutti i portati d'interesse che si occupano di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza e che mirano a garantire il superiore interesse del minore di età nei processi decisionali e nell'attuazione delle politiche e dei programmi in materia.

In esito a questo passaggio di produzione normativa, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali ha pubblicato i risultati di una indagine complessa e comparata sul funzionamento dei sistemi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza in essere negli Stati membri dell'Unione europea, condividendo buone pratiche nazionali e formulando suggerimenti e indicazioni

strutturali e operative per potenziare i sistemi esistenti. La definizione propria del sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza è stata proposta dall'UNICEF nel 2021 e, nella sua dimensione integrata, deve porre la persona minore di età al centro, consentendo a tutti gli organismi che lo costituiscono e che operano nei settori dell'istruzione, della salute, del lavoro, della giustizia, della sicurezza, alla società civile e alle famiglie e comunità di promuovere la Convenzione delle Nazioni Unite per assicurare il pieno esercizio dei diritti essenziali di cui le persone minori di età sono titolari.

È altresì importante che il sistema sia contraddistinto dall'attribuzione della competenza principale in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza a una autorità politica, corredata da un apposito ufficio o divisione che possa relazionarsi con altri uffici della macchina pubblica.

La connotazione sistema di tale apparato dovrebbe poggiare inoltre sulla collaborazione intersettoriale tra organismi che operano al livello sia centrale sia locale, rendendo peraltro formalizzare le interrelazioni già in essere per promuoverne un impatto significativo in termini di attuazione delle politiche e conseguimento dei risultati auspicati.

Nel Rapporto il sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza richiede un duplice tipo di integrazione: nella prospettiva verticale, in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, è indispensabile che le autorità governative centrali e locali e gli enti che mettono a disposizione i servizi basilari per l'infanzia e l'adolescenza agevolino lo scambio di informazioni e promuovano una efficace collaborazione, soprattutto per assicurare interventi di carattere emergenziale in supporto alle persone minori di età in situazioni di rischio; nella dimensione orizzontale, la condivisione di buone pratiche, l'armonizzazione degli

standard legislativi e operativi, la messa in atto di risposte complesse per garantire la protezione delle minori di età, in particolare rispetto a fenomeni ad alto rischio come la tratta di esseri umani, sono essenziali nel dialogo tra Stati membri dell'Unione europea.

Ambito internazionale

Human Rights Council. (2025). Annual full-day meeting on the rights of the child. Oral statements, Thursday, 13 March 2025: 58th session of the Human Rights Council 24 February to 4 April 2025.

Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Sito web.

Link

<https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/58/Pages/Statements.aspx?SessionId=86&MeetingDate=13/03/2025%2000:00:00>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1519345593>

La Giornata di discussione generale calendarizzata per il 13 marzo 2025 ha avuto a oggetto le "Priorità per incentivare un approccio basato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in funzione dello sviluppo della prima infanzia", configurando e attuando politiche e programmi strumentali per la individuazione di lacune, ostacoli e opportunità proprie di situazioni ordinarie e di emergenza.

La scelta di questo aspetto è stata determinata dalla necessità di aggiornare i contenuti del commento generale n. 7 adottato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organo di monitoraggio e di controllo circa l'attuazione della relativa Convenzione negli Stati membri e contraenti. Già nel 2005 la lettura delle criticità, scarsamente registrate ed esaminate su scala nazionale, relative alla prima infanzia limitava gli interventi nazionali al contrasto della mortalità infantile, alle procedure di registrazione alla nascita e alla garanzia di piena accessibilità ai servizi sanitari di base.

In tale lettura emergeva in modo minimale la titolarità dei diritti per le persone minori di età nei primi anni di vita, nell'ambiente familiare e soprattutto in quello prescolastico e scolastico.

L'importanza di introdurre un approccio basato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in questo contesto temporale, ben determinato, si traduce nell'assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nell'utilizzo delle risorse e dei servizi disponibili nella prima infanzia, nel coinvolgere i titolari dei diritti nei processi decisionali che li riguardano direttamente, nel proteggere il superiore interesse del minore nella predisposizione e attuazione di politiche e di programmi che riscontrano le necessità basilari e il benessere delle persone minori di età, e in ultimo di creare e rendere operativi meccanismi che responsabilizzino le autorità governative nel tutelare e attribuire la massima priorità ai diritti dei minorenni.

In situazioni ordinarie, assicurare tale approccio implica una solida competenza politica, adeguate risorse finanziarie, una visione omnicomprensiva che consenta l'attivazione e il funzionamento di servizi di qualità su tutto il territorio, tenendo in considerazione le tipicità locali.

In situazioni emergenziali, è indispensabile impostare gli interventi rispetto all'intensità e alla gradualità del rischio in danno delle persone minori di età, in termini psicofisici, per prevenire l'intensificarsi dei tassi di mortalità e sostenere le famiglie e i titolari di diritti nel loro percorso di crescita, proteggendoli nell'accesso all'istruzione, alla sicurezza sanitaria e nutrizionale, riservando particolare attenzione alle persone minori di età più fragili e vulnerabili, ad esempio minorenni con disabilità.

Nei lavori della Giornata, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il presidente del Comitato sui diritti dell'infanzia

e dell'adolescenza, il rappresentante del Segretario generale competente per il tema della violenza minorile, e la Direttrice dell'UNICEF hanno affrontato l'argomento evidenziando la necessità di potenziare i servizi di cura, investendo nella prima infanzia affinché i diritti e le libertà possano essere esercitati in modo stabile e sicuro per uno sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale soddisfacente.

Ambito internazionale

**Kloza, Dariusz, Kuźelewska, Elżbieta, Lievens, Eva e Verdoodt, Valerie (edited by). (2025).
The right not to use the Internet. Concept, contexts, consequences.**

Abingdon, Oxon [UK]; New York, NY: Routledge

Download

<https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003528401/right-use-internet-dariusz-kloza-el%C5%BCbieta-ku%C5%BCelewska-eva-lievens-valerie-verdoodt?context=ubx&refId=a6390505-e871-4f2f-a012-4742157fd0a0>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1516236861>

Il presente volume si propone di esplorare un tema di crescente importanza nella società contemporanea: la protezione del non-uso di internet come diritto umano; in un'epoca in cui la connettività digitale è diventata quasi universale, il diritto di scegliere di non utilizzare Internet merita di essere analizzato con attenzione, e il libro mira a colmare una significativa lacuna di ricerca in questo ambito, l'obiettivo è fornire spunti utili per la formulazione di politiche e possibili riforme legislative che possano tutelare questo diritto. Il testo è diviso in due parti principali, ciascuna focalizzata su aspetti distintivi del diritto al non utilizzo di internet.

La prima parte esamina gli aspetti concettuali di questo diritto, includendo una riflessione sul suo riconoscimento legale e sul fatto che esso possa essere considerato un nuovo diritto autonomo o se rappresenti, piuttosto, un'estensione di diritti già esistenti, come il diritto alla privacy o alla libertà di espressione.

L'opera confronta diverse scuole di pensiero, evidenziando come i diritti umani possano essere considerati come "strumenti viventi", capaci di evolversi in risposta alle mutate circostanze sociopolitiche e tecnologiche.

Uno dei dibattiti più rilevanti che emerge è la questione della coerenza tra il riconoscimento di un diritto al non utilizzo di internet e i diritti già affermati dai vari strumenti legali e dalla giurisprudenza delle corti superiori; viene sollevata quindi una riflessione sulla necessità di garantire che l'estensione di tali diritti non comprometta quelli già esistenti, ma che piuttosto ne arricchisca la protezione, adattandoli ai bisogni e alle realtà attuali.

La seconda parte del libro si concentra sulle conseguenze legali della protezione dei diritti umani rispetto al non utilizzo di internet e si affrontano vari ambiti, tra cui la pratica legale, la giustizia penale, l'amministrazione pubblica, la sanità, l'istruzione e l'intrattenimento.

Ogni capitolo presenta casi studio che illustrano come tali diritti possano essere implementati e rispettati in diverse aree, nonché le sfide legate a tale implementazione. Particolare attenzione viene data all'impatto di queste questioni su gruppi vulnerabili, come minori di età e anziani, che possono affrontare rischi unici legati alla connettività digitale e alla necessità di una protezione adeguata.

Il volume si distingue per la sua multidisciplinarietà, integrando prospettive derivate dal diritto, dalla scienza politica e dalla filosofia; tale approccio mira a raggiungere un vasto pubblico di lettori, tra cui ricercatori, responsabili politici, giudici e organizzazioni non governative che operano a livello nazionale, sovranazionale e internazionale.

La ricchezza delle prospettive offre uno spazio di riflessione profondo e articolato su un tema che si trova al confine tra diritti umani e tecnologie emergenti e, sebbene il focus sia prevalentemente sull'Europa, con

un'attenzione particolare al suo avanzato sistema di protezione dei diritti umani, le analisi e le conclusioni del volume ambiscono ad avere una rilevanza universale. In conclusione viene altresì stimolato un dibattito più ampio su come la protezione del non-uso di internet possa essere integrata nelle normative e nelle politiche a livello globale, affrontando i dilemmi etici e pratici che sorgono in un'epoca di crescente digitalizzazione.

Ambito nazionale

Bizzi, Fabiola, Cardinali, Paola, Cavanna, Donatella e Migliorini, Laura. (2024).

Beyond the family fostering experience. A qualitative study on the perceptions of the self and one's own history in Italian care leavers.

Adoption Quarterly,
vol. 27, n. 1, p. 51-66.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1492382767>

La letteratura sull'esperienza soggettiva della transizione all'età adulta nei giovani che escono da percorsi di affido risulta essere ancora limitata. Questo studio si propone esplorare le percezioni di sé e della propria storia personale in un gruppo di 26 giovani italiani al termine del periodo di affido, i cosiddetti care leavers. L'obiettivo principale della ricerca è quello di comprendere come queste persone rielaborano le proprie esperienze di vita, le relazioni interpersonali e le dinamiche familiari in un contesto di cura temporanea.

L'analisi ha rivelato che le esperienze di affidamento influenzano profondamente il modo in cui questi individui percepiscono sé stessi e la loro storia e molti partecipanti hanno sottolineato la difficoltà di costruire un'identità coerente, a causa delle interruzioni nelle proprie esperienze familiari e dei cambiamenti frequenti di ambiente.

Inoltre, il tema della resilienza è emerso come centrale, evidenziando come molti ex ragazzi in affidamento sviluppino strategie di adattamento uniche per affrontare le avversità.

Un altro aspetto significativo emerso dallo studio è la percezione delle relazioni affettive e sociali, gli ex affidatari spesso esprimono un desiderio di appartenenza e connessione, ma allo stesso tempo, l'insicurezza derivante da esperienze passate può rendere difficile per loro costruire relazioni significative. Infine, lo studio ha sottolineato l'importanza di un intervento mirato e sensibile da parte dei servizi sociali e delle istituzioni per accompagnare questi giovani nel loro percorso di crescita. I risultati di questa ricerca offrono spunti preziosi per *policymakers* e professionisti del settore, affinché possano sviluppare strategie più efficaci per supportare gli ex ragazzi in affidamento nell'acquisizione di competenze sociali e di vita essenziali, contribuendo così a una transizione più positiva verso l'età adulta.

Ambito nazionale

**Brunelli, Federica. (2024).
La giustizia riparativa
nel processo penale minorile.
Ricostruire la fiducia,
Minori giustizia, n. 2, p. 211-215.**

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1505969813>

Nell'articolo in esame, l'autrice analizza il sistema di giustizia penale minorile, focalizzandosi sulla necessità di un approccio rigenerativo che favorisca la ricostruzione della fiducia tra i giovani autori di reato, le vittime e la comunità, proponendo una riflessione profonda sulla giustizia ripartiva che si differenzia dalla giustizia punitiva tradizionale, in quanto mira a riparare il danno subito dalla vittima e a reintegrare il trasgressore nella comunità.

Questo approccio si basa sul dialogo e sulla partecipazione dei soggetti coinvolti, riconoscendo l'importanza delle emozioni e delle relazioni. Brunelli insiste sull'importanza di vedere i giovani non solo come delinquenti, ma come individui in fase di crescita, meritevoli di comprensione e supporto, e sottolinea l'importanza di ricostruire la fiducia, sia tra il giovane autore del reato e la vittima, sia nel sistema di giustizia stesso. L'autrice analizza altresì i diversi strumenti e le differenti pratiche che possono essere applicati nel contesto della giustizia ripartiva, tra questi, il

mediatore giuridico riveste un ruolo essenziale nel facilitare il dialogo e nel garantire un ambiente sicuro dove le parti possano esprimere i propri bisogni. È importante che gli operatori del settore e le istituzioni si impegnino sempre più attivamente per superare gli ostacoli e promuovere una cultura di dialogo e comprensione. In conclusione, l'autrice propone una visione ottimistica della giustizia penale minorile, che va oltre la mera punizione, e la giustizia ripartiva si configura come una opportunità per costruire non solo una società più giusta ma anche per favorire la crescita personale dei giovani, sostenendo un processo di reintegrazione che, a lungo termine, può portare benefici sia agli individui che alla comunità nel suo complesso.

Ambito nazionale

**Cordella, Barbara, Susanna,
Rossini, Elia, Paola, Reho, Matteo
e Gennaro, Alessandro. (2024).
The search for origins by
the adopted children. The
perspective of adoptive
mothers in the Italian
context.**

Adoption Quarterly,
vol. 27, n. 2, p. 191-213.

Catalogo

[https://innocenti.on.worldcat.org/
oclc/1492556742](https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1492556742)

Il presente studio si propone di analizzare la ricerca delle origini dei bambini e delle bambine adottati, attraverso le esperienze e le percezioni descritte dalle madri adottive nel contesto italiano. La questione delle origini è una tematica complessa e delicata che coinvolge non solo i minorenni adottati, ma anche le famiglie adottive che si trovano a gestire un processo emotivo e informativo fondamentale per lo sviluppo dell'identità dei loro figli.

L'obiettivo principale di questo lavoro è comprendere come le madri adottive vivono e interpretano la ricerca delle origini da parte dei loro figli, quali sono le sfide che affrontano e quali strategie adottano per supportarli in questo importante viaggio. Sono state condotte interviste semistrutturate con un campione di madri adottive, esplorando diversi aspetti legati alla ricerca di identità dei minorenni adottati e le intervistate hanno condiviso le loro esperienze personali, evidenziando la complessità del momento della ricerca delle origini che spesso suscita

sentimenti contrastanti di ansia, curiosità e desiderio di protezione. Le madri adottive hanno anche messo in evidenza l'importanza della comunicazione aperta e onesta riguardo alle origini; inoltre l'ascolto attivo e la disponibilità a discutere le domande e le preoccupazioni dei minorenni coinvolti sono state ritenute fondamentali per creare un ambiente sicuro in cui essi possano esprimere le proprie emozioni e i propri interrogativi. In conclusione, si evidenzia quanto sia fondamentale che le istituzioni, i professionisti e le reti di supporto siano formati per accompagnare le famiglie in questo viaggio di scoperta, facilitando un'esperienza positiva e costruttiva per i minori di età adottati e le loro madri.

Ambito nazionale

Ghezzi, Dante. (2024). Corte Costituzionale e adozione aperta. Opportunità e rischi.

Prospettive, 225, n. 1 (gen.-mar.), p. 40-45.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1492295739>

L'autore analizza la sentenza 4 ottobre 2023, n. 183 della Corte costituzionale che ha affrontato il tema delicato del mantenimento delle relazioni tra i minorenni adottati e i loro familiari d'origine nell'ambito dell'adozione aperta. Questo tipo di adozione si presenta come un'opzione che può favorire il benessere del minore di età, consentendo la continuazione di rapporti significativi con i genitori biologici, pur garantendo il diritto al legame con la famiglia adottiva. La Corte ha sottolineato la priorità del "preminente interesse" del minorenne adottato, ritenendo essenziale che ogni scelta consideri le specifiche esigenze psicologiche, emotive e relazionali del minorenne, e ha dunque richiamato l'attenzione sulla necessità di bilanciare questi interessi contrastanti, tenendo conto delle specificità dei singoli casi. L'autore sottolinea l'importanza di un'adeguata preparazione e di un corretto supporto sia per le famiglie adottive sia per quelle di origine, facilitando l'adattamento e il rapporto tra tutte le parti coinvolte.

Sul piano pratico, ciò implica l'implementazione di percorsi terapeutici e di *counseling* che possano aiutare le famiglie a gestire le dinamiche relazionali che caratterizzano l'adozione aperta. Egli ritiene altresì che la sentenza in esame abbia segnato un passo significativo nella direzione di un'adozione più consapevole e centrata sul benessere del minorenne. L'equilibrio tra il legame con la famiglia d'origine e l'integrazione nella famiglia adottiva rappresenta una sfida che richiede impegno, formazione e sensibilità da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di adozione.

Ambito nazionale

U-Report On The Move. (2024). La nostra voce conta. I risultati dei sondaggi di U-Report On The Move 2024.

New York: UNICEF.

Download

<https://www.unicef.it/media/la-nostra-voce-conta-i-risultati-dei-sondaggi-di-u-report-on-the-move-2024/>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1500627924>

Il Rapporto dell'UNICEF "La nostra voce conta" rappresenta un'importante iniziativa per dare voce ai giovani rifugiati, migranti e minorenni stranieri non accompagnati in Italia (MSNA). Il sondaggio si è svolto nel 2024, attraverso la piattaforma *U-Report On The Move*, e ha il merito di raccogliere esperienze dirette e opinioni su tematiche fondamentali che toccano la vita di queste categorie vulnerabili, includendo la sicurezza, la discriminazione, la salute mentale, l'istruzione e la tutela volontaria, inoltre i risultati rivelano una serie di problemi e sfide sistemiche che i giovani devono affrontare. Le condizioni di accoglienza e le politiche messe in atto non sempre rispondono ai bisogni reali di questi ragazzi e, infatti, il dato preoccupante che emerge è che il 60% dei partecipanti ha segnalato effetti negativi sulla propria salute mentale durante il percorso migratorio. Queste esperienze possono essere attribuite a diverse difficoltà, tra cui barriere linguistiche, discriminazione intersezionale, mancanza di informazioni chiare e lunghe attese per

accedere a servizi scolastici e sanitari. La combinazione di questi fattori crea un contesto in cui il benessere psicosociale dei giovani è seriamente compromesso. Un aspetto centrale emerso dal rapporto è la richiesta dei giovani di essere ascoltati e di partecipare attivamente alle decisioni che li riguardano, è fondamentale per loro sentirsi parte integrante della società in cui vivono e questo implica una necessaria inclusione nei processi decisionali. Inoltre, emerge la necessità di un supporto continuo, anche oltre la maggiore età, ai giovani rifugiati e migranti che si sentono spesso abbandonati in seguito al raggiungimento della soglia della maggiore età, poiché questo senso di isolamento può aggravare ulteriormente i loro già precari stati di salute mentale. Le raccomandazioni fornite dal rapporto in esame offrono spunti pratici per migliorare la situazione, vengono proposti interventi mirati per migliorare i servizi psicosociali, fondamentale per affrontare i problemi di salute mentale. Inoltre, la formazione interculturale per operatori è suggerita come un passaggio essenziale per garantire che le persone che lavorano con questi giovani possano farlo in modo rispettoso e sensibile. Anche l'accesso tempestivo all'istruzione è un'altra raccomandazione chiave, poiché l'istruzione essa non solo un diritto umano fondamentale, ma anche un'opportunità di integrazione e sviluppo personale; viene altresì sottolineata l'importanza di un rafforzamento del ruolo dei tutori volontari che possono fornire un supporto cruciale in momenti di grande vulnerabilità. Il Rapporto dell'UNICEF evidenzia che la partecipazione attiva dei giovani è un elemento chiave per progettare politiche pubbliche realmente efficaci poiché è fondamentale che la loro voce e le loro esperienze siano poste alla base delle decisioni che li riguardano più o meno direttamente. Nelle conclusioni è presente

un appello forte e chiaro: è fondamentale rafforzare i servizi di supporto, promuovere campagne di sensibilizzazione contro la discriminazione e garantire un'accoglienza di qualità, perché solo attraverso questi interventi sarà possibile costruire una società più giusta e inclusiva, in cui ogni giovane, indipendentemente dalla propria origine, possa sentirsi valorizzato e supportato nel proprio percorso di vita.

